SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO

Aspetti d’interesse della disciplina antiriciclaggio

ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

- **Il presidio Antiriciclaggio**
- **Le limitazioni all'uso del contante secondo la disciplina del regime fiscale agevolativo per le associazioni e società sportive senza fine di lucro**
- **Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore secondo la disciplina antiriciclaggio**
- **Alcune riflessioni finali**

L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

DIRETTIVA N. 91/308/CEE → DIRETTIVA 2001/97/CE → DIRETTIVA 2005/60/UE → DIRETTIVA N. 485 DEL 2015/UE

D.M. 141/2006 → D.Lgs 231 del 2007 → D.Lgs 90 del 2017

D.Lgs 231 del 2007

Approccio basato sul rischio

Diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio di attività finanziarie e professionali svolte dai destinatari della normativa di settore

Clientela

Operazione

SOGGETTI
OBBLIGATI

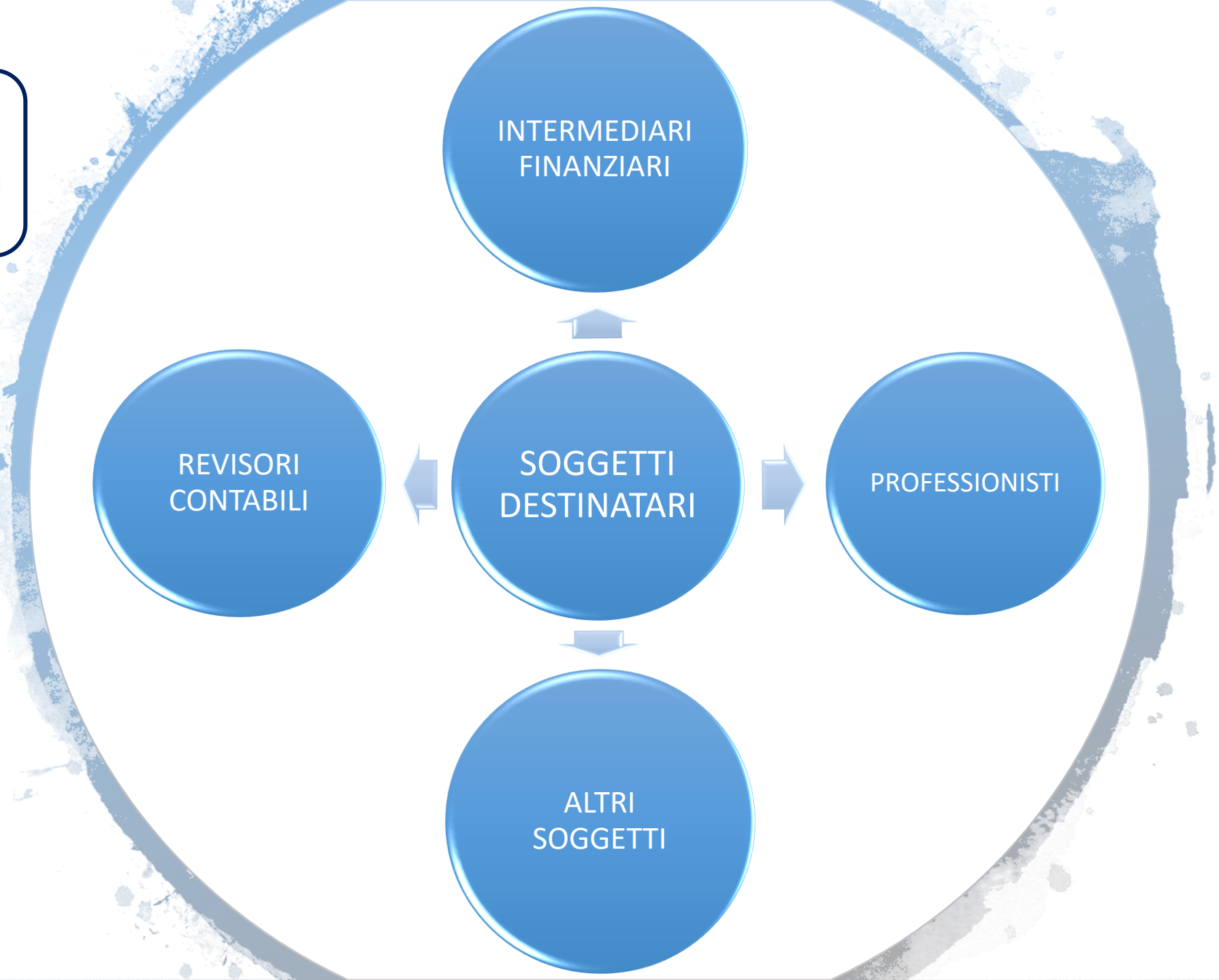
INTERMEDIARI FINANZIARI
REVISORI CONTABILI
SOGGETTI DESTINATARI
PROFESSIONISTI
ALTRI SOGGETTI

Cooperare attivamente e saldamente con le istituzioni preposte

Adempimenti di adeguata verifica, registrazione e conservazione dei documenti

Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)

Oneri di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Corpo della Guardia di Finanza sulle infrazioni relative ai **limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore**.

Disciplina antiriciclaggio

- Art. 49 del D.Lgs n. 231 del 2007

Disciplina sul regime fiscale agevolativo

- Art. 25 c. 5 L. n. 133 del 1999

TRACCIABILITA' DEI VERSAMENTI E DEI PAGAMENTI

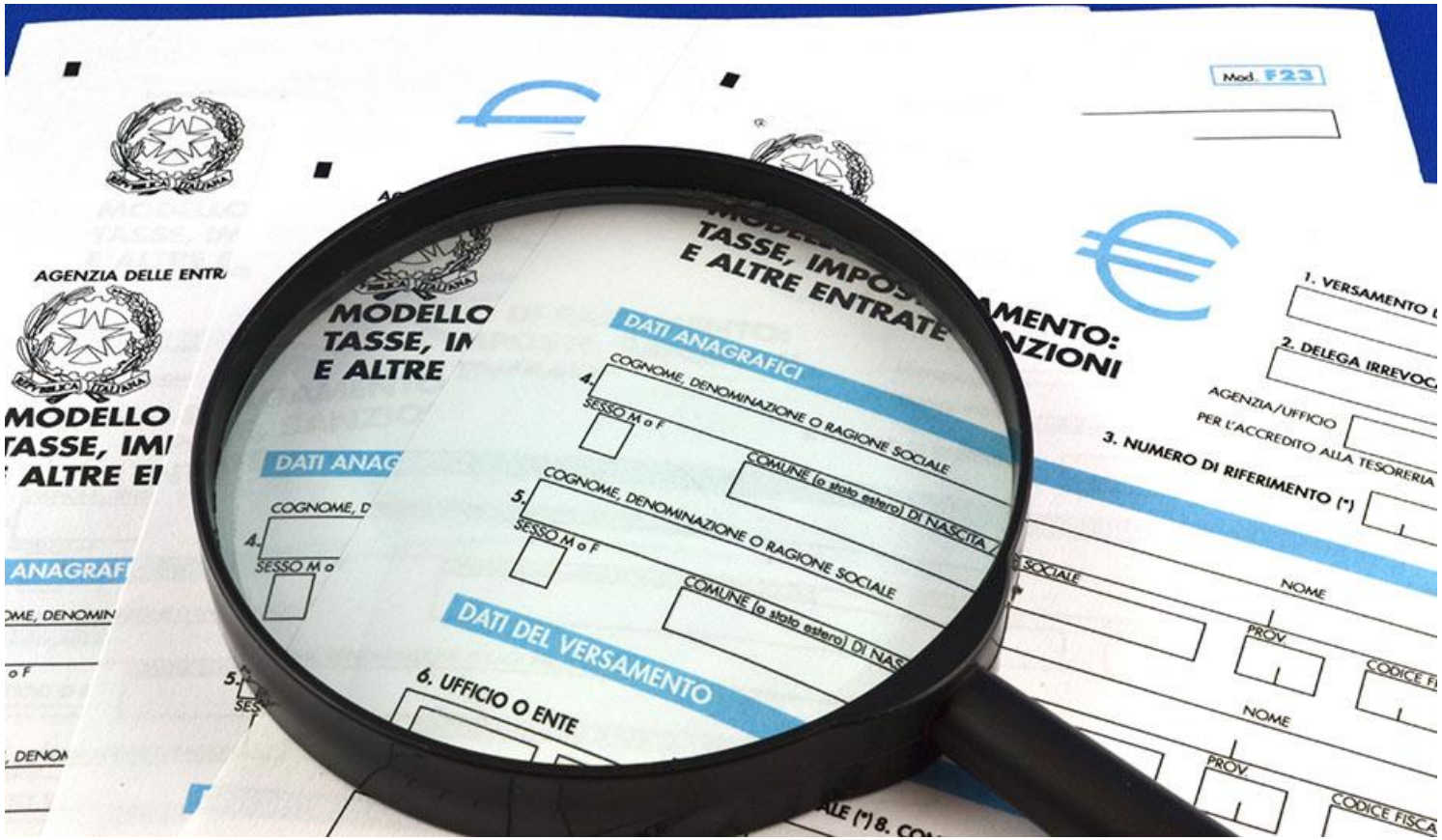

Linee guida Agenzia delle Entrate

Disciplina sul regime fiscale agevolativo in materia di tracciabilità dei pagamenti e versamenti

Art. 25 comma 5 della Legge 133 del 1999

Tutti i versamenti e i pagamenti riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro, che si avvalgono del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere disposti attraverso….

- Conti correnti bancari o postali a loro intestati
- Carte di credito o bancomat
- Assegni non trasferibili intestati all’associazione o alla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro.
- Altri sistemi di pagamento (es. bollettino postale)

La società o l'associazione sportiva dilettantistica non lucrativa, deve adottare <u>idonee modalità di documentazione, registrazione e contabilizzazione.</u>

Rilascio di apposita quietanza

Annotazione di tutte le entrate e le uscite in un apposito registro

Rendiconto economico finanziario o bilancio d'esercizio

Ricevuta di pagamento n. 240 / 2013

Associazione Sportiva Dilettantistica Delta Via dei Magi n. 180
CAP 46100 Città Mantova (MN), C.F./P. IVA 09876543211
Riceviamo dal socio Rossi Elio nato/a a Mantova il 16.08.1976
residente a Mantova CAP 46100 Prov. MN Via/Piazza dei Pastori n. 40
Codice Fiscale RSSLEI76M16E897Q la somma di € 150 a titolo di pagamento corrispettivo del corso di nuoto
per il periodo 1.10.2013-31.12.2013

Mantova, li 7.10.2013

Per Associazione Sportiva Dilettantistica
(Il Presidente)
Luigi Bianchi

Al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti/pagamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l'associazione o società sportiva dilettantistica dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente:

01
Entrate e Uscite

02
Nominativi dei soggetti

03
Causale

04
Importo incassato o pagato

Finalità della disposizione

Garantire lo svolgimento di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria (C.M. 43/E del 08.03.2000)

Assicurare la massima trasparenza nella gestione delle attività.

Non incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 del D.Lgs 471 del 1997

(sanzione da € 258,00 a € 2.065,00)

Art. 49 del D.Lgs n. 231 del 2007

Disciplina antiriciclaggio

LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Il legislatore nazionale ha fissato dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore ex art. 49 del D.lgs. N. 231 del 2007, con una duplice finalità

Prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio dei proventi da attività illecite e finanziamento al terrorismo**

Finalità antievasiva

Effetto deterrente sull'uso del contante attraverso un completo tracciamento dei flussi finanziari

LIMITAZIONE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto riguarda i trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, di libretti al portatore o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, quando il valore oggetto dell'operazione è complessivamente pari o > alla soglia di 3.000 euro.

“Evoluzione” della soglia antiriciclaggio

€ 12.500

Fino al 30 maggio 2010

€ 5.000,00

Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011

€ 2.500,00

Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011

€ 1.000,00

Dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2015

€ 3.000,00

dal 1 gennaio 2016

LIMITAZIONE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE
Art. 49 del D.Lgs 231 del 2007

Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione

Il divieto ha per oggetto esclusivamente valori per loro natura anonimi (denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore e titoli al portatore)

la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi

Cosa si intende per soggetti diversi?

Con tale locuzione il legislatore ha inteso fare riferimento ad entità giuridiche distinte, ossia a distinti centri d'interesse.

Trasferimenti intercorsi tra:

- Due società;
- Socio e società di cui questi fa parte;
- Società controllata e società controllante;
- Legale rappresentante e socio;
- Due società aventi lo stesso amministratore;
- Ditta individuale e una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono;
- Persone fisiche.

….Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento relativo a acquisti o vendite, prestazioni di servizi, acquisti a titolo di conferimento di capitale o di pagamento di dividendi.

Non solo quindi il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che la riceve, ossia colui che subisce l’azione, in quanto con il suo comportamento ha contribuito a eludere e vanificare il fine della legge.

ALCUNI ESEMPI SULL' OPERATIVITA' DELLA NORMA

E' possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a € 3.000,00?

SI

A fronte di una richiesta di denaro superiore alla soglia, è possibile pagare parte in denaro contante e parte in assegno?

Si, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro

E' possibile pagare una bolletta di 3200 euro in denaro contante presso l'Ufficio postale?

si

ALCUNI ESEMPI SULL' OPERATIVITA' DELLA NORMA

E' possibile pagare 700 euro di affitto in denaro contante? → SI

E' possibile pagare una bolletta di 3.300 euro in denaro contante presso un tabaccaio? → NO

E' possibile pagare la caparra dell'acquisto dell'auto in denaro contante? → Si, se d' importo inferiore a 3.000 euro

Un nonno può regalare 5000 euro in denaro contante al nipote per andare in vacanza? → NO

Un genitore può effettuare un bonifico di 4000 euro al figlio universitario? → SI

ALCUNI ESEMPI SULL' OPERATIVITA' DELLA NORMA

L'estinzione da parte del coniuge di un certificato di deposito al portatore eccedente la soglia di legge, acceso dall'altro coniuge, non costituisce violazione se i coniugi versano in regime di comunione di beni.

Non si realizza l'ipotesi di trasferimento tra soggetti diversi in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della comunione famigliare della quale entrambi i coniugi hanno la gestione.

Cosa si intende con l’avverbio *complessivamente*?

L’avverbio complessivamente contenuto nel primo comma dell’art. 49 va riferito al **valore da trasferire**.

Pertanto il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in un’unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 3.000,00, sia con il ricorso ad un solo mezzo di pagamento che a diverse tipologie di mezzi di pagamento.

ALCUNI CASI DI ESCLUSIONE

La violazione è esclusa solo qualora il trasferimento non è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati

Operazioni distinte e differenziate: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry

Pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa: contratto di somministrazione.

Pluralità di pagamenti in conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti: pagamento rateale.

Limitazioni sull'utilizzo di assegni in forma libera

I MODULI
DI ASSEGNI BANCARI/POSTALI E CIRCOLARI, NONCHE' VAGLIA BANCARI E POSTALI

REGOLA GENERALE

PER IMPORTI > 1000 EURO SE MUNITI DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA' E CON INDICAZIONE DEL NOME DEL BENEFICIARIO

ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI

E’ possibile il pagamento di una fattura commerciale di 10.000 euro con più assegni, perché non determina l’ipotesi di cumulo oggetto di sanzione. Se gli assegni sono d’importo superiore a 1.000 euro devono riportare l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

E’ prevista la possibilità di girare unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste, a prescindere dall’importo, gli assegni bancari e postale emessi all’ordine del traente (cc.dd. a me medesimo), evitando la prassi diffusa di trasformare tali assegni in titoli al portatore

E’ prevista la possibilità per il cliente di chiedere per iscritto l’emissione in forma libera di assegni circolari, vaglia postali o cambiari per importi inferiori a 1000 euro, così come il rilascio di moduli di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità.

LIBRETTI DI DEPOSITO

✔ È ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito bancari o postali nominativi.

✖ È vietato detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore di saldo pari o superiore a 1.000 euro.

✖ È vietato aprire, in qualunque, forma conti o libretti di risparmio in forma anonima e con intestazione fittizia.

RIFLESSIONI

Dall’analisi dei due distinti disposti normativi, si rileva che la tracciabilità dei flussi finanziari assume un effetto deterrente sull’uso del contante ai fini dell’evasione fiscale, che in Italia registra dimensioni più ampie rispetto ad altri Paesi comunitari.

Il concetto di evasione

La Corte Costituzionale ha definito l'evasione fiscale come la rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini, comportando, quindi, la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà, sui quali, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di giustizia sociale.

Corte Costituzionale, sentenza n. 51 del 18 febbraio 1992

Riciclaggio @ Evasione

Attraverso la limitazione all'uso del denaro contante il legislatore mira a contrastare il riciclaggio e l'evasione fiscale, fenomeni patologici strettamente connessi tra di loro.

L'evasione è uno strumento utilizzato per precostituire fondi da reinvestire nel circuito economico od agevolare condotte criminose.

L'ingente circolazione del contante, tra soggetti diversi, deve essere particolarmente monitorata potendo costituire un indice di anomalia ex D.lgs. 231/2007 ovvero essere riconducibile ad attività illecite diverse, comprese le frodi fiscali.

Non abbiamo perso la partita; abbiamo solo esaurito il tempo. (Vince Lombardi)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE